

MAGGIORE CHIAREZZA SULLA APPLICAZIONE DEI PARAMETRI

Rag. Claudio Cutrano

Anche i giudici tributari di Palermo si adeguano alle numerose altre pronunce di merito che, con costante orientamento, hanno ritenuto illegittimo il d.p.c.m. 29 gennaio 1996 poiché emanato senza previa richiesta di parere al Consiglio di Stato, così come previsto dall'art. 17 della legge 400/1988 che impone l'assoluto rispetto, in tema, del modello procedimentale.

Ma fatto più importante è che gli stessi giudici hanno finalmente soddisfatto le aspettative di numerosi contribuenti i quali, pur soggetti al regime di cassa, si trovavano sottoposti ad accertamenti induttivi che negavano siffatto principio regolatore, laddove testualmente la sentenza recita :

“Ed ulteriore nullità deriva dalla mancata prova da parte dell'Agenzia che, in base al principio inderogabile di cassa che assiste la tassazione dei lavoratori autonomi, che il maggior ricavo determinato, sia stato effettivamente percepito dal contribuente nel periodo di imposta accertato.

La metodologia dei parametri, fondata su medie probabilistiche e ponderate, costituisce chiaramente una presunzione della capacità reddituale del contribuente dalla quale non può derivare, se non viziata da illegittimità, l'ulteriore presunzione che il maggior ricavo stimato sia stato anche incassato dal lavoratore autonomo, senza il ricorso ad altri elementi certi sui quali era obbligo motivare nell'avviso di accertamento, pena la sua nullità.”

Viene pertanto statuito un principio che, disconoscendo alla verifica la natura di presunzione assoluta, inverte e pone a carico della Agenzia l'onere della prova fatta valere, non più fondata sulle aleatorie risultanze di un metodo empirico, bensì su ben altri elementi che, in specie, pretendono la dimostrazione che il maggior ricavo abbia effettivamente costituito un reddito attribuibile nell'anno di riferimento ovvero, per i lavoratori autonomi, che sia stato non solo prodotto, ma anche incassato nel periodo.

Non si ci può certo dolere della acritica applicazione, da parte della Agenzia delle Entrate, di una metodologia voluta dal legislatore, ma che questo si sia volutamente sottrarre alla obbligatoria consultazione del Consiglio di Stato, violando un precetto di legge e dando corso, di certo, ad un inasprirsi di contenziosi che, senza un intervento legislativo idoneo ad eliminare il vizio di formazione del regolamento, comporterebbe un maggiore ed inutile onere per l'interesse erariale.

E' anche vero che, comunque, dalla illegittima norma se ne trae il beneficio derivante dalla riscossione provvisoria delle somme in costanza di opposizione giudiziale, non certo remunerata dagli interessi poi dovuti, in uno al rimborso, nella misura prevista dal d.p.r. 29 settembre 1973 n. 602 (6% semestrale decorrenti dal secondo semestre successivo, escluso anche quello della emissione dell'ordinativo di pagamento), ma a ciò sarebbe facile provvedere laddove, disattendendo la prassi ormai consolidatasi nella maggioranza delle commissioni tributarie, si provvedesse – finalmente ! – a riconoscere al contribuente il diritto alla rifusione delle spese del giudizio e della assistenza cui esso, per legge, deve ricorrere.

Rag. Claudio Cutrano
Palermo

Testo della sentenza

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI PALERMO
SEZIONE VIII

SENTENZA N. 36/0805 EMESSA IL 25.2.2005
DEPOSITATA E RESA PUBBLICA IL 4.05.2005

FATTO

Con atto depositato il 29.11.2001, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento ai fini IRPEF ed ILOR per l'anno 1996 derivante dalla applicazione dei parametri introdotti dal D.P.C.M. 29/1/1996 e successivamente modificati con D.P.C.M. 29/3/1993, eccependo :

- che, nell'anno in questione, aveva svolto l'attività prevalente di Operatore della formazione, non di Geologo, e pertanto errata la applicazione dei parametri per tale ultima attività;

- che in ogni caso, era errata la applicazione dei parametri riferibili al Codice di attività 73.10.F "Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia", essendo questa attività meramente accademica che non identificava quella libero professionale di Geologo.

L'Agenzia delle Entrate costituitasi con memoria 17 gennaio 2002 insisteva sulla propria pretesa.

Con memoria depositata l'11.12.2003, il ricorrente introduceva eccezione di illegittimità dei d.p.c.m. 29/1/1986 e 27/3/1997 in quanto aventi natura regolamentare ed emessi senza la preventiva consultazione del Consiglio di Stato, in violazione all'art. 17 della Legge 400/1988.

Successivamente, con Memoria aggiuntiva del 3.2.2005, previamente notificata all'Agenzia delle Entrate a mente dell'art. 22 d.lgs. 546/1992, il ricorrente introduceva richiesta di rimborso delle somme pagate su ruolo provvisorio nel frattempo formato dall'Ufficio.

All'udienza di pubblica trattazione, il procuratore del ricorrente esplicitava le tesi difensive ed il rappresentante dell'Ufficio insisteva su quanto dedotto in sede di costituzione.

DIRITTO

La eccezione sollevata in via preliminare dal ricorrente appare fondata e merita accoglimento.

Invero, oltre consolidato indirizzo nascente da uniformi statuizioni di altre commissioni tributarie provinciali (C.T.P. di Torino, Sent. n. 26/12/01 del 18/05/01, C.T.P. di Torino, Sent. n. 46/19/01 del 24/04/01 dep. 19/06/01; C.T.P. di Torino Sent. n. 32/02/01 del 30/04/01 dep. il 31/05/01; C.T.P. di Salerno Sent. n. 32 sez. III del 23/02/01; C.T.P. di Ravenna, Sent. n. n. 247 sez. I del 09/11/00; C.T.P. di Trento, Sent. n. 18/1/01 dep. il 15/02/01; C.T.P. di Verbania Sent. n. 10/01 del 08/02/01), la illegittimità dei decreti ministeriali aventi natura regolamentare, come in specie quelli in oggetto, conseguente alla mancata preventiva consultazione del Consiglio di Stato, così tradendo il modello procedimentale di cui all'art. 17 della legge 400/1988, è stata dichiarata anche da Cassazione, sez. III, 22 febbraio 2000 n. 1972 (d.m. 20 luglio 1990) e da dal Consiglio Stato, Sezione IV Giurisdizionale, Decisione 15 febbraio 2001 n. 735 (d.m. 20 agosto 1992).

A tale orientamento non si ritiene potersi discostare, anche secondo quanto disposto dalla Cassazione a sezioni unite nella Sentenza 28 novembre 1994 n. 10124, laddove viene chiarito che "l'esercizio della potestà normativa attribuita all'esecutivo, quando sia consentito e necessario, deve rivolgersi con l'osservanza di un particolare modello procedimentale, secondo cui per i regolamenti di competenza ministeriale sono richiesti il parere del Consiglio di Stato e la preventiva comunicazione del presidente del consiglio dei ministri".

Anche le ulteriori doglianze del ricorrente appaiono fondate.

Poiché la Ricerca e sperimentazione nell'ambito della geologia costituisce una attività meramente accademica non assimilabile, neanche per analogia, a quella libero professionale di Geologo esercitata dal ricorrente, è inesatta la applicazione dei parametri sulla base della prima attività, con vizio ulteriore dell'accertamento opposto.

Avendo il ricorrente provato che, nell'anno 1996, la propria attività prevalente, a mente dell'art. 1, comma secondo, d.m. 29.1.1996, era stata quella di Operatore della formazione, l'Ufficio avrebbe dovuto applicare i parametri riferibili a questa, non a quella di Geologo, e per tale ragione l'accertamento non trova sostegno in una corretta applicazione delle norma.

La nullità dell'avviso di accertamento deriva anche dalla carenza assoluta di motivazione, non soddisfatta dal mero richiamo alla mancata adesione del contribuente, senza la debita prova che il maggior reddito applicato corrisponda ai criteri dettati dalle Note metodologiche allegate al d.m. 29.1.1996 e, soprattutto, che abbia tenuto conto del fattore di adeguamento.

Ed ulteriore nullità deriva dalla mancata prova da parte dell'Agenzia che, in base al principio inderogabile di cassa che assiste la tassazione dei lavoratori autonomi, che il maggior ricavo determinato, sia stato effettivamente percepito dal contribuente nel periodo di imposta accertato.

La metodologia dei parametri, fondata su medie probabilistiche e ponderate, costituisce chiaramente una presunzione della capacità reddituale del contribuente dalla quale non può derivare, se non viziata da illegittimità, l'ulteriore presunzione che il maggior ricavo stimato sia stato anche incassato dal lavoratore autonomo, senza il ricorso ad altri elementi certi sui quali era obbligo motivare nell'avviso di accertamento, pena la sua nullità.

Appare infine ammissibile e meritevole di accoglimento, in assenza di ogni eccezione contraria della Agenzia delle Entrate, la domanda di rimborso della somma di € 3.975,04 pagata dal ricorrente in forza del ruolo provvisorio formato nelle more dalla prima.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato; condanna la Agenzia della Entrate al rimborso a favore del ricorrente della somma di € 3.975,04 oltre interessi al tasso legale dalla data del pagamento del ruolo provvisorio al soddisfo. Spese compensate.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE